

LA GIUSTIZIA SPORTIVA E LA RESPONSABILITÀ

I principi generali dell'ordinamento giuridico in tema di responsabilità extracontrattuale

1. Il danno ingiusto

Nell'ordinamento giuridico ordinario vige il principio secondo il quale la responsabilità di un soggetto presuppone sempre che lo stesso sia quanto meno in colpa, ossia che abbia cagionato un danno contravvenendo a delle regole previamente codificate in assenza di una causa di giustificazione.

Nel diritto civile questo principio si concretizza nell'art. 2043 del codice civile secondo il quale *"qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno"*.

Per cui, per ritenere un soggetto responsabile, secondo quanto prescritto dalla norma, è necessario che questi abbia cagionato un danno che l'ordinamento non può tollerare che rimanga a carico della vittima, ma che va invece trasferito sull'autore del fatto.

Il danno inoltre deve presentare le caratteristiche dell'ingiustizia e quindi deve essere arrecato in assenza di una causa di giustificazione.

Perché si configuri una responsabilità è necessario, come statuito nell'importantissima sentenza della corte di cassazione n. 500 del 1999, che il danno arrecato presenti una duplice componente, ossia deve essere:

- o *contra ius*, cioè lesivo di un diritto giuridicamente rilevante
- o *non iure* cioè derivante da un comportamento non giustificato da altre norme dell'ordinamento.

2. Il dolo e la colpa

Nell'ambito dell'attribuzione della responsabilità è rilevante inoltre la qualificazione soggettiva del soggetto agente, ossia l'eventuale imputabilità dello stesso a titolo di colpa o di dolo.

3. La colpa

La colpa si ha quando il fatto costitutivo del danno, anche se preveduto non era voluto dall'agente, ma si verifica lo stesso per imperizia, per imprudenza, ovvero per non aver osservato norme di legge, regolamenti, ordini o discipline¹.

In questo caso, l'agente pur non volendo cagionare il danno, (*anche se lo si potrebbe prevedere astrattamente come conseguenza della sua azione*) a causa del suo comportamento scorretto (ad esempio violazione di una norma del codice della strada) procura un danno ad un altro soggetto. Si pensi a Tizio che, distratto e pur non volendo procurare alcun danno, attraversi con la sua auto con il semaforo rosso, scontrandosi poi con l'auto guidata da Caio. Ebbene Tizio, pur non volendo procurare un danno a Caio, a causa della sua imperizia, ha comunque danneggiato Caio.

La colpa si può avere anche nel caso in cui il soggetto agente preveda l'evento ma lo stesso sia convinto che non si tratti di un danno ingiusto (ad esempio tengo quel comportamento perché sono sicuro che sia legittimo anche se in realtà la mia convinzione è errata).

4. Il dolo

Il dolo consiste nella volontà e nella coscienza di cagionare l'evento dannoso ossia l'agente deve aver previsto ed accettato previamente le conseguenze della sua azione². Si pensi al caso in cui Tizio, per fare un dispetto a Caio rovinì i suoi fiori.

L'azione non solo è dannosa, ma presuppone la piena volontà di essere realizzata, dando vita ad una fattispecie che produce un disvalore maggiore di quello tipico della colpa.

5. Gli elementi del danno

Ne consegue che un soggetto, per essere considerato responsabile e quindi per essere chiamato a risarcire il danno, deve avere cagionato:

- o un danno ingiusto

¹ Il cavillo: la definizione giuridica di colpa: L'art. 43 del codice penale stabilisce che il delitto è "colposo o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline".

² Il cavillo: la definizione giuridica di dolo: Sempre l'art. 43 del codice penale stabilisce che "il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato della azione od omissione è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della sua azione od omissione".

o questo danno deve essere realizzato con dolo o con colpa del soggetto agente.
I due elementi devono necessariamente coesistere in quanto se il danno, pur essendo stato commesso con colpa non è ingiusto, non esiste responsabilità ed il risarcimento non scatta; allo stesso modo se il danno è ingiusto ma mancano dolo o colpa, non esiste responsabilità ed il risarcimento non scatta.

6. Le cause di giustificazione

In alcune circostanze un fatto od una azione presumibilmente antigiuridica risulta, ad un più approfondito esame, giustificata in base ad una valutazione realizzata alla stregua sia del sistema penale che dell'intero ordinamento giuridico. Questa affermazione si basa sulla circostanza che l'antigiuridicità di un fatto viene meno se una norma diversa, desumibile dall'intero ordinamento, mi facoltizza o addirittura mi impone di tenere quel comportamento. Il principio cardine di questo ragionamento è il principio di non contraddizione, in quanto un comportamento non può essere allo stesso tempo vietato e consentito. Un esempio classico di causa di giustificazione è dato dalla legittima difesa, secondo la cui disciplina non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.³

7. La responsabilità oggettiva

Posto che il principio in tema di attribuzione della responsabilità presuppone che un soggetto cagioni un danno ingiusto con dolo o colpa ed in assenza di cause di giustificazione, è opportuno rilevare che nell'ordinamento giuridico ordinario vige, come eccezione, anche una forma di responsabilità che prescinde dalla colpa e che viene solitamente denominata responsabilità oggettiva o responsabilità senza colpa. Questa qualificazione nasce dalla considerazione che in questo caso il soggetto agente viene ritenuto responsabile di un fatto dannoso senza che a lui possa essere attribuita una colpa per quanto accaduto. Poiché si tratta di una responsabilità per la quale il soggetto agente è chiamato a rispondere in assenza di colpa, e quindi in deroga al principio generale, i casi nei quali questa si manifesta sono tipici, ossia sono espressamente previsti da norme di legge; tra i più rilevanti possiamo annoverare:

- o la responsabilità dei padroni e dei committenti per i fatti dei dipendenti ex art. 2049,
- o la responsabilità per i danni cagionati da animali ex art. 2052,
- o la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051,
- o la responsabilità per i danni cagionati da attività pericolosa ex art. 2050.

8. La differenza tra responsabilità ordinaria e oggettiva

Nell'art. 2043 ai fini dell'imputabilità è richiesta quanto meno la colpa del danneggiante ed assolve a una funzione sostanzialmente sanzionatoria e allo stesso tempo riparatoria del danno ingiusto da parte di chi ha procurato il danno.

Nella responsabilità oggettiva invece i criteri di imputazione della responsabilità poggiano sull'accertamento di un dato oggettivamente rilevabile che prescinde dalla colpa. Si pensi ad un genitore che sta passeggiando con suo figlio per una via del centro e ad un tratto il bimbo, vendendo per terra un sasso gli venga voglia (per gioco) di calciare il sasso. Ebbene accade che il sasso rompa il vetro di una vetrina.

Chi è stato a cagionare il danno? Di chi è la colpa? Per evitare che il negoziante debba faticare nel recuperare il denaro necessario alla riparazione, una norma di legge prevede espressamente che del danno ne risponda chi in quel momento aveva in custodia il bambino, ossia nel caso di specie il genitore.

Queste ipotesi assolvono ad un ruolo prevalentemente compensativo riparatorio in una prospettiva in cui assume rilievo primario l'esigenza di mandare esente dal pregiudizio la vittima del danno, traslando il peso economico del danno sul soggetto sul quale si ritiene più equo e giusto che esso debba gravare, e questo per motivi diversi dalla punizione.

³ In pratica: la legittima difesa: se generalmente ciascun soggetto non può usare la forza per far valer ei suoi diritti, laddove venga compromessa la sua incolumità e non essendoci altre possibilità per scongiurare il danno, l'ordinamento gli attribuisce la possibilità di reagire con l'uso della sua forza purchè essa sia proporzionale all'attacco che riceve.

La responsabilità nell'ambito dell'attività sportiva

1. L'attività sportiva come attività riconosciuta e garantita dall'ordinamento giuridico ordinario

La responsabilità nell'esercizio dell'attività sportiva deve innanzitutto essere collocata nel fenomeno sportivo, ossia nell'ambito di un'attività che viene riconosciuta e tutelata dall'ordinamento giuridico dello Stato.

Questo riconoscimento trova attualmente fondamento diretto nella carta Costituzionale, e anche in una legge ordinaria, ossia nel D. Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, dove all'art. 2 si stabilisce che il CONI cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi...

Ne consegue che tale attività viene collocata tra quelle che l'ordinamento riconosce e garantisce.

Questa riflessione, apparentemente banale è in realtà molto rilevante proprio perché costituisce uno dei fondamenti su cui si poggia la più ampia e complessa riflessione sulla responsabilità nell'ambito dell'esercizio dell'attività sportiva.

D'altra parte lo sport deve essere considerato come un'attività socialmente utile attraverso la quale le persone si integrano in un gruppo omogeneo che permette loro di stabilire delle relazioni umane e nel contempo di rispettare delle regole di comportamento e di lealtà, cui ogni Federazione sportiva fa espresso riferimento. Lo sport accresce la fiducia nella persona contribuendo anche all'inserimento sociale dei più deboli ed emarginati con l'ulteriore consapevolezza che il linguaggio dello sport è universale, come universali sono le sue regole ed i suoi benefici sia in termini fisici che psicofisici. Utilizzando le parole del legislatore costituente potremmo affermare che lo sport è indubbiamente una formazione sociale organizzata nella quale si svolge la personalità degli atleti che attraverso l'esercizio dell'attività sportiva ed il rispetto delle sue regole migliorano la loro salute fisica e morale.

2. Il principio dell'esimente sportiva

L'esimente sportiva si basa sul principio consolidato secondo cui *"nessuno può essere considerato colpevole di un evento dannoso qualora questo evento sia conseguenza di una azione che è conforme alle regole dello sport di riferimento"*.

Per comprenderne meglio è opportuno fare un esempio: se Tizio e Caio a causa di un litigio si prendono a cazzotti e durante la colluttazione, seppur avvenuta sferrando dei semplici pugni l'uno contro l'altro, Caio muore, Tizio verrà certamente processato e, per quante scuse possa addurre e per quanto lui possa essere pentito, verrà certamente condannato per aver cagionato la morte di Caio.

Chiediamoci adesso se Tizio e Caio invece di essersi presi a botte in un vicolo di una strada si fossero presi a botte durante un regolare incontro di pugilato, ossia che Caio fosse morto in seguito ai pugni inferti durante il combattimento con Tizio.

In questo caso nonostante l'evento morte sia effettivamente presente come nel primo esempio vi è da considerare che il fatto lesivo del danno è accaduto durante ed in conseguenza di un evento sportivo. In altre parole l'evento morte è il frutto di una azione posta in essere nell'esercizio di una attività sportiva.

Chiediamoci allora adesso se Tizio debba essere considerato colpevole come nel primo esempio? Se Tizio dovesse essere considerato colpevole per il semplice fatto di aver cagionato la morte di Caio saremo di fronte ad una contraddizione giuridica in quanto, nei limiti in cui Tizio si sia attenuto rigorosamente alle regole del gioco non si deve come lui possa essere considerato colpevole. Questo perché l'attività sportiva è un'attività tutelata e garantita dall'ordinamento giuridico dello Stato, per cui nei limiti in cui un soggetto la eserciti con scrupolo, non è corretto che lo stesso, possa poi essere ritenuto colpevole di un evento che si realizza in conseguenza di una sua azione.

Per cui nonostante concretamente si possa verificare un fatto che corrisponde ad una tipologia di comportamento punibile, lo stesso non lo si considera tale perché coperto da una causa di giustificazione, secondo la quale un comportamento non può allo stesso tempo essere consentito e vietato.

Nel caso di specie il comportamento, ossia l'azione sportiva è consentita, naturalmente nei limiti in cui questa sia conforme alle regole del gioco, ed un eventuale danno che ne fosse conseguenza non comporta la responsabilità del suo autore.

3. Gli eventuali effetti negativi dell'applicazione dei principi generali

Se così non fosse, ossia se l'agente dovesse subire le conseguenze di una sua azione, seppur conforme alle regole del gioco, potremmo assistere ad una paralisi dell'attività sportiva perché, come rileva la stessa giurisprudenza *"una soluzione diversa porterebbe l'atleta sotto l'incubo dell'eventualità del verificarsi di ogni possibile incidente, anche se fortuito, paralizzandone lo spirito agonistico"*.

4. Esimente e limite della ragionevolezza

Nell'ambito dell'ordinamento sportivo appare evidente che il principio dell'esimente sportiva costituisce un fondamento di indubbio valore psicologico per gli atleti i quali potranno quindi esercitare la propria attività sportiva senza timore di essere successivamente giudicati in merito ad eventuali fatti lesivi da loro cagionati nell'esercizio dell'attività stessa.

Si intende nei limiti in cui l'evento dannoso sia comunque conseguenza di una legittima condotta di gioco e non il frutto di una scorrettezza ovvero di una azione non consentita.

5. Sport a contatto necessario e sport non a contatto necessario

In tema di responsabilità sportiva è inoltre opportuno distinguere tra sport che si caratterizzano per un contatto fisico di particolare vigore, ovvero sport nei quali non è verosimile un contrasto fisico tra partecipanti.

Questa distinzione è importante poiché la responsabilità si atteggia in modo molto diverso a seconda della tipologia dello sport che viene preso in considerazione.

Più in dettaglio:

- o negli sport nei quali la violenza o l'aspetto del contrasto fisico è difficilmente ipotizzabile la responsabilità è maggiore e la si riconosce esistente ogni volta in cui il danno dipende dalla circostanza che l'atleta abbia violato una norma di regolamento.
- o negli sport nei quali contrasti anche energici o l'aspetto del contrasto fisico è ordinariamente ipotizzabile l'esistenza della responsabilità è oggetto di ampio dibattito e comunque si attenua rispetto il principio dell'esimente sportiva.

6. La responsabilità negli sport a contatto necessario

La riflessione della responsabilità parte dalla considerazione che nella comune esperienza vi sono delle violazioni al regolamento di gioco che vengono tacitamente tollerate e che vengono considerate parte integrante dei c.d. "colpi tacitamente ammessi".

Si tratta solitamente di azioni o di colpi che si inseriscono nella convulsa dinamica del gioco e che spesso costituiscono il frutto di un impulso non controllabile che nasce dall'agonismo esasperato che certe competizioni sportive sono in grado di generare nell'animo dei partecipanti alla competizione; si tratta di un'azione decisiva per la vittoria, ovvero per la riconquista di un punto che ci era stato negato magari ingiustamente e così via.

Nella comune esperienza di gioco, al regolamento in senso formale sembrerebbe affiancarsi una consuetudine tacitamente ammessa di violazioni di varia natura che rappresentano il frutto di un eccesso di agonismo.

7. La c.d. violenza base

Una parte degli studiosi integra la teoria del consenso dell'avente diritto specificando che la violazione debba comunque rientrare nel concetto di violenza base, ossia in quei comportamenti che seppur scorretti sono tipici di quella specifica attività sportiva nel senso che sono tradizionalmente consentiti. Questa teoria pone l'accento sulla considerazione che per certe prassi di gioco gli stessi arbitri non provvedono nemmeno a segnalare il fallo e quindi conseguentemente non interrompono lo svolgimento del gioco. Si pensi all'emblematico colpo che durante una partita di Hockey costò la vita all'atleta Miran Schrott; in questo caso infatti trattandosi di un colpo di mazza, che si considerava tacitamente consentito, non venne nemmeno rilevato il fallo.

8. La teoria finalistica

Attualmente la responsabilità segue l'impostazione della teoria finalistica.

Da un lato si valuta il rispetto delle regole del gioco e dall'altro si valuta se l'azione che ha cagionato l'evento dannoso sia stata finalisticamente orientata all'azione di gioco ovvero sia stata solo un'occasione per compiere un atto scorretto. Fondamentale sul punto è una pronuncia della Cassazione nella quale si afferma che *"se il fatto si verifica nel caso di una azione di gioco al fine di impossessarsi della palla o volta ad impedire che l'avversario ne assuma il controllo ed il mancato rispetto delle regole del gioco, sia in realtà, dovuto all'ansia del risultato, certamente il fatto avrà natura colposa. Una responsabilità per dolo sarà, invece, ravvisabile o quando la gara sia solo l'occasione dell'azione volta a cagionare l'evento oppure quando il comportamento posto in essere dal giocatore autore del fatto lesivo non sia immediatamente rivolto all'azione di gioco, piuttosto ad intimidire l'antagonista e a dissuaderlo dall'apportare un qualsiasi contrasto, oppure a punirlo per un fallo involontariamente subito"*.

Sulla scorta di questa pronuncia la giurisprudenza sembra uniforme nel collegare la responsabilità dell'agente al nesso di funzionalità della sua azione nel senso di ritenere sempre sussistente la

responsabilità ogniqualvolta questa sia avulsa dalla dinamica del gioco e sia determinata solo dalla volontà di compiere una scorrettezza.

L'autonomia della giustizia sportiva e le forme di giustizia previste dall'ordinamento giuridico sportivo

1. L'autonomia della giustizia sportiva

L'art. 1, d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito con l. 17 ottobre 2003, n. 280, dispone che i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.

La norma, regolando il delicato rapporto tra l'ordinamento statale e l'ordinamento sportivo, riconosce inoltre che è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:

- o l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive (c.d. giustizia tecnica);
- o i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive (c.d. giustizia disciplinare).

Appare opportuno rammentare che il riconoscimento all'ordinamento sportivo di una riserva di autonomia sulle tematiche appena evidenziate rappresenta invero la mera codificazione di quelle che in dottrina, già con l'illustre ricostruzione dogmatica di Luiso, venivano qualificate come due delle quattro forme di giustizia sportiva e precisamente la giustizia tecnica e la giustizia disciplinare.

In virtù degli articolati rapporti che si vengono a costituire tra i soggetti che compongono l'ordinamento sportivo, esistono vari tipi di giustizia sportiva a seconda del tipo di controversia che deve essere decisa.

Nelle Carte federali si possono riconoscere quattro forme di giustizia sportiva, in quanto ciascuna di esse tutela un differente bene giuridico attraverso una speciale procedura di riferimento.

I quattro tipi di giustizia sportiva sono:

- o la giustizia di tipo tecnico,
- o la giustizia di tipo disciplinare,
- o la giustizia di tipo economico
- o la giustizia di tipo amministrativo.

2. La giustizia tecnica

La giustizia di tipo tecnico si occupa dell'attività sportiva in senso stretto, ossia dell'attività di gioco e di tutto quello che concerne l'organizzazione e la regolarità della competizione sportiva; sul punto Luiso rileva infatti che *"è la gara che interessa sia all'uomo della strada, sia ai componenti degli organi federali di giustizia. Proprio per questa sua centralità, l'attività ludica si pone come ossatura, come nucleo intorno a cui si sviluppa, e su cui si poggia, l'organizzazione sportiva"*.

La giustizia tecnica nasce dall'esigenza di accertare che le competizioni si svolgano nel rispetto delle regole federali e che ad esse vi partecipino solo i soggetti abilitati secondo le regole imposte dalla Federazione.

Dal punto di vista sostanziale l'oggetto della giustizia tecnica concerne l'ammissione degli atleti alle competizioni, il rispetto delle regole della competizione sportiva, nonché ove prevista, l'omologazione della stessa competizione.

Questa forma di giustizia viene gestita attraverso un ricorso, tecnicamente chiamato "reclamo", presentato solitamente da un soggetto avente un interesse rilevante, che ritiene sia stata commessa un'irregolarità nello svolgimento della competizione sportiva. Il soggetto che propone reclamo, come appena rilevato, deve essere titolare di un interesse rilevante e sul punto la giurisprudenza sportiva è sempre stata uniforme. In alcuni regolamenti di giustizia si specifica proprio che i reclami devono essere sorretti dall'esistenza di un interesse diretto, concreto e personale. La giurisprudenza sportiva ha per altro sempre sottolineato che quando il reclamo viene presentato in ordine allo svolgimento di una competizione sportiva i titolari di interesse diretto sono solo i soggetti che hanno partecipato alla gara stessa.

Da rilevare inoltre che per quanto attiene alla giustizia di tipo tecnico, ossia all'accertamento delle regole del gioco, la giurisdizione è sempre ed esclusivamente dell'ordinamento sportivo⁴ e precisante del Giudice Unico

⁴ Il cavillo Prima di questa pronuncia vi sono stati comunque dei casi nei quali la giustizia ordinaria ha ritenuto di essere competente a conoscere delle controversie che avessero natura tecnica, anche se la parte ricorrente non coincideva con un soggetto del mondo dello sport. Nel caso di specie un soggetto aveva adito il giudice ordinario per chiedere l'annullamento di una partita di campionato di calcio, in quanto a suo dire la partita era durata meno del tempo regolamentare. Nel giudizio si era costituito anche il CONI rilevando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a decidere della validità o meno di una competizione sportiva, tuttavia, non solo il giudice confermò la sua competenza a decidere, sottolineando che la giustizia ordinaria operava su di un piano diverso rispetto quello della giustizia sportiva, ma venne a sentenza, respingendo la richiesta poiché il ricorrente non aveva dato prova delle sue affermazioni. Questo

Federale; questa soluzione è stata ribadita anche dalla Corte di Cassazione a Sez. Unite con la sentenza n. 4399 del 26 ottobre 1989 che ha stabilito che *le decisioni prese dagli organi di giustizia sportiva di una Federazione riconosciuta dal CONI, in sede di verifica della regolarità di una competizione sportiva ed in applicazione delle norme tecniche che determinano il risultato della competizione stessa, non portano a lesione alcuna tanto di diritti soggettivi quanto di interessi legittimi: deve pertanto affermarsi il difetto assoluto di giurisdizione rispetto alla domanda tendente ad ottenere un sindacato su tali decisioni.*

3. La giustizia disciplinare

La giustizia di tipo disciplinare si fonda sulla considerazione che i soggetti dell'ordinamento sportivo devono rispettare il complesso delle regole che lo caratterizzano con la consapevolezza che in caso di violazione delle stesse, sarà loro applicata una sanzione disciplinare proporzionale alla gravità della violazione commessa.

Perciò il processo disciplinare, che per le sue caratteristiche si avvicina molto al processo penale statale, presuppone sempre la violazione di una norma disciplinare alla quale è correlata l'applicazione di una sanzione.

D'altra parte la forza di un ordinamento giuridico si fonda sulla capacità di imporre delle regole e di preconstituire i mezzi e gli strumenti per farle rispettare; nell'ambito dell'ordinamento sportivo, ove tutti i soggetti che ne fanno parte lo decidono mediante un atto spontaneo di volontà, non si potrà garantire l'applicazione della sanzione con la forza ovvero con l'esecuzione d'ufficio della stessa, ma quanto meno si potrà, come *extrema ratio* decidere di espellere il soggetto dall'ordinamento. In altre parole, se un soggetto non segue le regole dell'ordinamento sportivo e non riconosce la cogenza delle decisioni dell'organo di giustizia, verrà escluso dallo stesso.

Un particolare tipo di illecito disciplinare è costituito dall'illecito sportivo, il quale data la sua rilevanza, trova sempre una specifica regolamentazione nell'ambito di ciascuna Federazione. Questo tipo di illecito va a sanzionare tutti coloro che compiano o consentano che altri a loro nome o nel loro interesse compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento od il risultato di una competizione sportiva, ovvero assicurino a chiunque un vantaggio agonistico.

La procedura relativa alla giustizia disciplinare si avvicina molto al procedimento penale dell'ordinamento statale e si caratterizza per un'azione posta in essere da un organo competente che si identifica nel Procuratore Federale, che ha il compito di esercitare l'azione disciplinare circa eventuali azioni che si ritengano essere state poste in violazione di norme federali.

Una volta istruito il procedimento disciplinare la decisione sarà poi presa dall'organo giudicante che di solito coincide con la Commissione di Giustizia Federale alla cui decisione, in base al principio del doppio grado di giurisdizione, è comunque possibile proporre appello alla Corte di Appello Federale (CAF).

La giustizia disciplinare riguarda non solo le persone fisiche ma anche le società sportive in quanto anche queste sono sempre tenute all'osservanza delle norme federali nonché al rispetto dei principi di lealtà e correttezza; per quanto concerne le società, la responsabilità viene sempre correlata alla responsabilità dei dirigenti della stessa nel senso che le società rispondono dell'operato dei loro dirigenti ai sensi delle norme federali. A ben vedere il regime di responsabilità delle società è variegato poiché queste possono rispondere direttamente dell'operato dei loro dirigenti, quando l'illecito sia stato commesso appunto da un dirigente della società, ovvero anche oggettivamente⁵ nelle ipotesi espressamente previste dai regolamenti federali.

4. La giustizia economica

La giustizia di tipo economico presuppone che sia insorta una controversia di tipo economico tra un tesserato ed una Federazione sportiva.

Come autorevolmente rilevato la giustizia di tipo economico trova la sua ragion d'essere nell'affermarsi del professionismo e quindi nella concreta possibilità che possano sorgere dei contrasti tra tesserati e rispettive Federazioni; questi contrasti potrebbero sorgere in quanto l'atleta, rispetto la Federazione, si pone in una posizione di contrapposizione nell'ambito di un rapporto di natura giuridica che vede da un lato un atleta, che gareggia in cambio di un compenso e dall'altro la Federazione. Non dimentichiamo infatti che l'atleta professionista è colui che trae i mezzi del proprio sostentamento dalla pratica sportiva.

A differenza della giustizia tecnica e disciplinare, che è presente in ogni Federazione, la giustizia di tipo economico è presente solo in alcune Federazioni con l'ulteriore precisazione che spesso, le controversie di questo tipo non sono devolute agli organi di giustizia ordinari, ma a dei collegi arbitrali che non fanno parte

significa che il giudice ordinario, laddove il ricorrente avesse dimostrato che la partita fosse durata meno del tempo regolamentare, avrebbe certamente annullato la stessa.

⁵ La responsabilità oggettiva è una forma di responsabilità nella quale l'imputabilità prescinde dalla sussistenza di una colpa dell'agente, in quanto rileva solamente il nesso causale tra il soggetto agente e il danno cagionato.

degli organi di giustizia sportiva ordinari e che vengono costituiti per la singola vertenza per poi essere successivamente sciolti.

La ragione di questa impostazione istituzionale si fonda sulla considerazione che affidare le controversie tra tesserati e Federazioni ad organi di giustizia che sono nominati dalla Federazione comporta quanto meno un conflitto di interesse non trascurabile, poiché appare evidente che l'organo giudicante risulta essere espressione di un'unica parte contendente, con presunta violazione del principio di imparzialità dell'organo giudicante.

5. La giustizia amministrativa

La giustizia di tipo amministrativo è tradizionalmente una giustizia di tipo residuale e riguarda provvedimenti assunti dal CONI o dalle Federazioni sportive nell'ambito del loro potere di organizzazione. Trattandosi di atti amministrativi un'eventuale tutela sarebbe per altro di competenza esclusiva del giudice amministrativo in quanto allorquando si sia in presenza di posizione giuridica qualificata come interesse legittimo la giurisdizione del giudice sportivo viene meno, lasciando il posto a quella del giudice amministrativo.

I principi di giustizia sportiva

1. Gli scopi della giustizia sportiva ed il fair play

In termini generali nell'ordinamento giuridico sportivo si stabilisce che gli statuti ed i regolamenti federali debbano assicurare una corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del FAIR PLAY (gioco leale) nonché la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, con particolare attenzione all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione e alla corruzione.

Tutto l'ordinamento sportivo si basa sul principio della lealtà. Il principio si applica a tutti i soggetti che appartengono al mondo dello sport in quanto in ogni regolamento di Giustizia Federale si trova sempre un riferimento esplicito a tale dovere che generalmente viene espresso attraverso l'obbligo secondo cui le società affiliate ed i tesserati e tutti i soggetti che a vario titolo collaborano alla pratica sportiva devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica, economica, sociale e morale, astenendosi dal compiere o dal consentire che altri compiano nel loro interesse illeciti sportivi e frodi sportive.

Alla lealtà ed al fair play, se pur costituiscono il cuore e l'anima dell'ordinamento sportivo, si affiancano poi una pluralità di principi più propriamente giuridici.

La moderna giustizia federale si poggia su principi che vengono mutuati dall'ordinamento giuridico statale in quanto sia dal punto di vista della giustizia sostanziale, che dal punto di vista della giustizia processuale, nell'ordinamento di giustizia sportiva sono attualmente rinvenibili i principi generali del diritto, tra i quali la possibilità di adire l'autorità giurisdizionale preposta per far valere la propria pretesa e l'inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento.

2. Terzietà ed indipendenza del giudice

Il giudice sportivo deve essere terzo e deve essere imparziale. Viene quindi garantito il principio secondo il quale ciascuno ha diritto ad essere giudicato da un soggetto terzo e neutrale. Questa disposizione si affianca all'art. 111 della Costituzione della Repubblica ove si stabilisce che *Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale.*

La terzietà assicura che il giudice non abbia interesse nell'oggetto della controversia ovvero che non abbia rapporti particolari con i soggetti interessati alla controversia. La terzietà è garantita dalla sua indipendenza ossia dal fatto che la decisione non possa essere influenzata da elementi esterni che possano incidere sulla volontà del giudice. L'indipendenza infatti è rappresentata dalla libertà di agire secondo il proprio giudizio e la propria volontà, senza subire condizionamenti da altri.

I romani esprimevano questo concetto con questa frase: il giudice deve agire *sine spes et sine metus*, ossia senza la speranza (di ricevere un qualcosa in cambio) ovvero senza il timore (di ricevere ritorsioni).

Nella Costituzione la terzietà del giudice, quale principio cardine dell'ordinamento, è variamente declinata in più disposizioni tre le quali:

- il divieto di iniziativa processuale di ufficio (art. 24, 1° co.);
- la garanzia del giudice naturale (art. 25, 1° co.);
- l'interdizione di costituire giudici speciali (art. 102).
- Infine dall'art. 101 Cost., secondo cui egli è soggetto soltanto alla legge.

La terzietà è quindi l'assenza di vincoli e di rapporti di soggezione formale o sostanziale nei confronti di altri organi, poteri o soggetti, è strumentale alla tutela di un giudizio che sia influenzato da indebite ingerenze, volte a far prevalere la c.d. "ragion di Stato" o interessi particolari sulla serena valutazione dei diritti in gioco.

A presidio della loro indipendenza e neutralità, nei principi di giustizia del CONI, vengono espressamente codificati alcuni accorgimenti tra cui quello secondo cui il loro mandato è indipendente dalla permanenza in carica degli organi che li hanno designati.

I giudici sportivi non solo sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza ma altresì non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione del processo. Viene inoltre espressamente chiarito che non possono avere alcun tipo di rapporto economico con le società e le associazioni affiliate e con i soggetti sottoposti alla propria giurisdizione.

Per evitare poi conflitti di interesse, i regolamenti di giustizia federale devono prevedere le cause di astensione e di ricusazione dei giudici.

3. Professionalità del giudice: nei principi di giustizia del CONI si codifica l'obbligo secondo cui i giudici sportivi devono essere scelti tra soggetti in possesso di laurea in materie giuridiche o, comunque, di adeguata professionalità. Per quanto attiene alle giurisdizioni superiori aventi competenza in materia di sport professionistici i giudici possono essere scelti solo ed esclusivamente tra professori universitari di ruolo, magistrati, anche in pensione o fuori ruolo, Avvocati dello Stato, avvocati del libero foro patrocinanti in Cassazione. Questo proprio ad evitare che il delicato ruolo di giudizio possa essere veicolato verso soggetti compiacenti ma non in grado di svolgere adeguatamente le funzioni per le quali sono stati nominati.

4. Principio del contraddittorio tra le parti

Questo principio imprime la garanzia di giustizia in base alla quale nessuno può subire gli effetti di una sentenza, senza avere avuto la possibilità di essere parte del processo e potendo esprimere le sue ragioni all'interno del medesimo⁶.

Il principio trova radice nella Costituzione ove all'art. 111 si stabilisce che ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale.

5. Diritto di difesa

Il diritto di difesa ha una duplice declinazione in quanto da un lato rappresenta il diritto di avere un difensore che tecnicamente si affianchi alla parte nel e nella seconda si manifesta nella libera determinazione circa la tesi difensiva da sostenere nel procedimento che lo riguarda⁷. L'art. 24 Costituzione, nel suo secondo comma, riconosce che il diritto di difesa è un diritto inviolabile, in qualsiasi stato e grado del procedimento.

6. Ragionevole durata del processo

Sulla base di questo principio ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata e decisa entro un termine c.d. ragionevole. Nel diritto sportivo, a differenza del diritto statale i tempi di decisione sono certi e rapidi; basti pensare che nei principi di giustizia del CONI si statuisce che la giustizia sportiva deve essere rapida. A tal fine, i regolamenti di giustizia devono indicare tutti i termini processuali che, nel rispetto del diritto alla difesa, devono essere limitati al massimo.

L'importanza di questo principio ha trovato riconoscimento anche internazionale in quanto la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) ha dato ampia enfasi al medesimo riconoscendolo nell'art. 6 paragrafo 1 della Convenzione medesima.

7. Motivazione delle decisioni

Nei principi di giustizia del CONI si rammenta che la decisione deve, se pur 7. succintamente essere motivata, ossia delineare il percorso logico argomentativo che ha portato il giudice alla decisione; la motivazione indubbiamente rappresenta un nodo centrale in tema di giustizia in quanto solo da essa si può evincere l'eventuale irragionevolezza della condanna.

Posto che la motivazione deve essere presente, ne consegue che la violazione dell'obbligo di motivazione comporta l'invalidità della sentenza potendo essere censurata attraverso il sistema delle impugnazioni. L'art. 111 Cost. stabilisce che tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

8. Corrispondenza tra chiesto e pronunciato

Questo principio onera il giudice a pronunciarsi sulla domanda e non oltre la domanda stessa. Nell'ordinamento giuridico italiano il principio è sancito dall'art. 112 del Codice di procedura civile. Il principio si concretizza quindi nell'impossibilità del giudice di accordare o negare cose diverse o maggiori di quelle domandate dalla parte⁸.

9. Giudizio di impugnazione

L'impugnazione risponde alla possibilità di poter ottenere un secondo giudizio sugli stessi fatti, ma posto in essere da un giudice diverso da quello che si è già pronunciato sul primo giudizio. L'idea di fondo, data

⁶ In pratica chiunque, prima di essere giudicato, deve poter essere sentito affinché possa spiegare tutto ciò che può essere utile alla sua difesa ed alle sue ragioni.

⁷ In pratica chiunque ha diritto di essere difeso da un soggetto qualificato ed è libero determinare la sua strategia difensiva come meglio crede.

⁸ In pratica, se la Tizio, che propone la causa, richiede un risarcimento di 1.000,00, il giudice, pur ritenendo che nel caso di specie Tizio avesse potuto richiedere un danno maggiore, (magari di euro 1.500,00), si limita comunque a quanto richiesto, non potendo attribuire a Tizio più di quello che lui ha chiesto. Si dice che il giudice non può ampliare l'oggetto della domanda.

l'importanza della decisione è che sia massimamente garantita la persona che subisce il giudizio da eventuali errori od omissioni. A tal fine nella giustizia sportiva vengono sempre previsti almeno due gradi di giudizio.

Per attivare il secondo grado giudizio è però necessario che la parte attivi il procedimento entro dei termini determinati ed irrevocabili, decorsi i quali il primo giudizio diviene irrevocabile.

Gli organi federali di giustizia

1. Le tipologie degli organi federali

Gli organi di giustizia Federale si distinguono da Federazione a Federazione anche se sulla base di una ricostruzione istituzionale è possibile tracciare una sorta di sintesi se non altro per quanto attiene alla modalità di attribuzione delle rispettive competenze fondamentali.

In altre parole, vi sono degli organi di giustizia che pur avendo delle competenze specifiche nell'ambito delle Federazioni di appartenenza, mantengono pur sempre la loro tipica e fondamentale funzioni che si riscontra generalmente in tutte le Federazioni nazionali.

In ogni Federazione è sempre presente un organo di giustizia rappresentato dalla Procura Federale che ha il compito di esercitare l'azione disciplinare per garantire il rispetto degli obblighi delle norme statutarie e regolamentari; è sempre altresì presente un Giudice Unico Sportivo al quale viene riservato il compito di giudicare sulla regolarità circa lo svolgimento delle competizioni sportive. In qualità di organo collegiale è presente la Commissione o Corte Federale di Appello, quale giudice di ultima istanza a cui ricorrere avverso le decisioni di primo grado, siano esse del giudice unico sportivo o di altro organo giudicante presente nella Federazione. Generalmente è presente anche la Commissione Federale di Giustizia i cui compiti variano molto da Federazione a Federazione anche se comunque in tutte riveste primariamente la funzione di organo giudicante.

2. Il Procuratore Federale

Il Procuratore Federale è un organo di giustizia monocratico il cui compito fondamentale è quello di perseguire tutti quei comportamenti che ledono i principi di correttezza e lealtà che presidono all'ordinamento sportivo.

Più precisamente il Procuratore Federale ha il compito di svolgere l'attività inquirente per verificare l'eventuale violazione della disciplina regolamentare

La competenza del Procuratore circa la verifica di comportamenti che violano i regolamenti federali si pone come alternativa a quella tipica del Giudice Unico Sportivo; in altre parole l'attività che viene posta in essere dal Procuratore dà vita al procedimento disciplinare, mentre l'attività del Giudice Unico Sportivo è tipica del procedimento tecnico di giustizia sportiva, laddove nel procedimento disciplinare il procuratore persegue fatti ed azioni che violano norme federali che non siano di competenza del giudice tecnico e quindi norme prettamente attinenti all'organizzazione o allo svolgimento della competizione di gara.

I regolamenti federali infatti quando descrivono le competenze del Procuratore vi escludono espressamente le violazioni che appartengono alla competenza del Giudice Unico Sportivo nell'ambito della giustizia di tipo tecnico.

L'azione disciplinare viene sempre promossa d'ufficio dal Procuratore Federale; in alcune Federazioni tuttavia si specifica altresì che il Procuratore può svolgere delle inchieste anche su istanza di altri organi federali⁹.

Il Procuratore nell'adempimento delle indagini possiede dei poteri istruttori rilevanti, in quanto può provvedere all'interrogatorio dei soggetti inquisiti ed all'audizione di testimoni, nonchè può acquisire documenti e altri elementi di prova ritenuti utili per l'adempimento delle indagini. Tutti coloro che a vario titolo sono coinvolti nelle indagini hanno l'obbligo di collaborare; gli affiliati ed i tesserati hanno il dovere di collaborare con gli organi di giustizia assolvendo alle richieste che pervengano dagli stessi. Alcuni regolamenti di giustizia prevedono espressamente questo obbligo, tuttavia anche nel caso in cui non sia espressamente previsto, si tratta pur sempre di una mera esemplificazione del più ampio dovere di correttezza e di lealtà che costituisce il principio fondamentale dell'ordinamento giuridico dello sport, per cui un'eventuale mancanza di apporto collaborativo, ovvero addirittura l'ostacolo dell'indagine, costituirebbe esso stesso un grave illecito disciplinare.

Nell'adempimento delle sue funzioni il Procuratore può essere coadiuvato dal Vice Procuratore ovvero da vari sostituti Procuratori; molte Federazioni prevedono infatti queste figure che si affiancano al Procuratore per la gestione delle indagini. Il coordinamento tra Procuratore Federale ed i suoi sostituti Procuratori, come i poteri che essi possono esercitare, variano a seconda degli accordi interni della stessa Procura Federale.

⁹ Il cavillo: Azione del procuratore federale: In alcune federazioni sportive come ad esempio nella FISS si stabilisce che il procuratore può svolgere indagini di propria iniziativa ovvero su richiesta di un organo o di strutture federali. Rimane sempre impregiudicato che il Procuratore può aprire un'indagine anche sulla base di una propria autonoma decisione formatasi attraverso una propria verifica circa un'eventuale violazione di una norma Federale.

Quando il Procuratore ha concluso la fase delle indagini l'istruttoria termina. Alla conclusione dell'istruttoria il Procuratore potrà decidere di archiviare il procedimento perché la notizia di illecito disciplinare è manifestamente infondata, ovvero potrà archiviare il procedimento poiché gli elementi di prova non sono sufficienti alla prosecuzione dell'azione; laddove invece esistano sufficienti elementi probatori il Procuratore potrà deferire gli inquisiti all'organo giudicante di primo grado, allegando il relativo fascicolo.

3. La Commissione Federale

La Commissione Federale di Giustizia è sempre un organo collegiale costituito da almeno tre soggetti tra cui il Presidente.

Il ruolo della Commissione Federale muta da Federazione a Federazione, anche se tra le sue funzioni non manca mai quella di organo giudicante.

Essa è costituita da membri effettivi e da membri supplenti che intervengono quando siano assenti i membri effettivi per ragioni di impedimento fisico o giuridico in quanto in conflitto di interessi nell'ambito della procedura in corso di decisione.

In linea di principio la Commissione rappresenta sempre organo di appello rispetto le decisioni prese dal Giudice Unico Sportivo e rappresenta altresì l'organo di prima istanza per la decisione circa gli illeciti disciplinari a seguito del deferimento da parte del Procuratore Federale.

Le singole competenze sono tuttavia analiticamente previste nei singoli regolamenti di giustizia Federale ai quali si rinvia, in quanto, fermo restando che in ogni Federazione svolge sempre una funzione di organo giudicante, le altre competenze variano da Federazione a Federazione.

In alcune Federazioni la Commissione Federale è competente per l'interpretazione delle norme statutarie e regolamentari, per i conflitti di competenza tra organi federali, per la validità delle assemblee regionali e provinciali, nonché per i ricorsi in tema di riconsiliazione; in altre è competente in materia di ineleggibilità ed incompatibilità delle cariche sociali, in tema di riconsiliazione del giudice sportivo regionale, sui reclami avverso la dichiarazione di decadenza del vincolo di affiliato. Si tratta quindi di un organo plurifunzionale che svolge un ruolo molto importante nell'ambito della gestione della Federazione di riferimento.

4. La Commissione Federale di Appello

Anche la Commissione Federale di Appello (CAF) è un organo collegiale di giustizia sportiva e rappresenta il massimo organo giudicante presente in ciascuna Federazione Sportiva Nazionale.

La Commissione Federale di Appello è composta da membri effettivi e da membri supplenti che intervengono quando siano assenti i membri effettivi per ragioni di impedimento fisico o giuridico in quanto in conflitto di interessi nell'ambito della procedura in corso di decisione.

Nella FIGC tutte le decisioni delle Commissioni disciplinari sono impugnabili con ricorso alla Commissione Federale di Appello per motivi inerenti la competenza, per violazione o falsa applicazione delle norme contenute nello Statuto, nel Codice di giustizia, per omissione o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettata dalle parti o rilevabile di ufficio ovvero per questioni attinenti il merito della controversia quando la CAF viene adita come giudice di secondo grado in materia di illecito.

La CAF è inoltre competente in tema di revocazione delle sentenze divenute definitive o inappellabili.

La revocazione è un istituto tipico del diritto statale secondo il quale se emergono dei nuovi fatti non conosciuti al momento della decisione che potrebbero comportare una revisione della vertenza, il giudizio può essere riaperto. Naturalmente si deve trattare di fatti particolarmente rilevanti come il dolo di una delle parti in causa, che si sia trattato di una decisione basata su prove riconosciute come false dopo la sentenza, se a causa di forza maggiore la parte non abbia potuto produrre le prove influenti al fine della decisione, se è stato commesso dall'organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti di causa.

Nella FIGC la CAF è inoltre competente in seconda istanza per le decisioni relative agli illeciti sportivi e per le violazioni in materia gestionale ed economica.

Ad essa solitamente si propone appello avverso i giudizi di primo grado secondo le disposizioni delle singole Federazioni.

La C.A.F. è sempre giudice di secondo grado e giudica sui ricorsi avverso le decisioni della Commissione di Giustizia. Il ricorso in appello è ammesso purché presentato entro i termini regolamentari e nella forma prescritta dal regolamento. Il ricorso in appello è inammissibile se è presentato quando la decisione dell'Organo Giudicante di primo grado è passata in giudicato.

5. Il Giudice unico Sportivo

Il Giudice Unico Sportivo è l'organo di giustizia monocratico competente a decidere in merito alle vertenze di ordine tecnico che vengono portate alla sua conoscenza per mezzo di reclamo da parte degli interessati. Il reclamo deve essere sorretto dall'esistenza di un interesse diretto, concreto e personale che la

giurisprudenza sportiva fa coincidere con la presenza del soggetto istante all'evento sportivo rispetto il quale si propone reclamo¹⁰. Alcuni regolamenti di giustizia stabiliscono espressamente che quando si inoltra un reclamo in ordine allo svolgimento delle gare, sono titolari di interesse diretto soltanto gli affiliati ed i tesserati partecipanti alla manifestazione.

Per quanto attiene alla competenza del Giudice Unico Sportivo è importante delineare una distinzione tra questi e l'arbitro, in quanto quest'ultimo ha competenza per le decisioni prese nel corso dell'avvenimento sportivo ed inerenti alla natura tecnica e disciplinare della competizione, a norma delle regole di gioco. Il Giudice Unico Sportivo si occupa invece della regolarità circa lo svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro, o che siano a questo riservate alla sua esclusiva discrezionalità secondo quanto previsto dal regolamento di gioco¹¹.

Ne consegue che esiste una suddivisione di competenze tra arbitro e Giudice Unico Sportivo, in quanto le decisioni prese sul campo di gioco sono sempre di competenza esclusiva dell'arbitro e avverso le stesse non è possibile proporre reclamo innanzi gli organi di giustizia sportiva.

Il procedimento può essere instaurato per volontà del giudice, sulla base dei documenti ufficiali di gara i quali vengono trasmessi generalmente al Giudice Unico Sportivo proprio per verificare l'esistenza di eventuali irregolarità tecniche, ovvero su istanza di parte per il mezzo di un atto chiamato tecnicamente reclamo.

Il reclamo proprio perché attiene alla regolarità di un evento sportivo, che solitamente è parte integrante di una più complessa articolazione di eventi sportivi tra di loro interconnessi, deve essere esperito in termini molto brevi; l'art. 22 del regolamento di giustizia della FISD stabilisce *che il reclamo deve essere preannunciato telegraficamente o a mezzo fax all'ufficio del giudice unico entro le 24 ore del giorno successivo a quello nel quale la gara è terminata*; dello stesso tenore anche l'art. 24 del codice di giustizia della FIGC che prevede che il reclamo debba essere presentato entro le 24 del giorno successivo a quello della competizione sportiva.

Se il reclamo non viene presentato entro i termini previsti dai vari regolamenti si deve intendere come inammissibile.

Si tratta infatti del rispetto di un termine procedurale che viene sempre generalmente inteso a pena di inammissibilità del reclamo da parte di tutte le Federazioni.

Avverso le decisioni del Giudice Unico Sportivo è sempre ammesso appello.

¹⁰ Il cavillo: chi propone il reclamo?: è stato più volte sottolineato che è evidente che per tutte le vicende riguardanti la gara, le parti interessate non possono essere che le due squadre impegnate nella stessa e nessun'altra, anche se la decisione dell'organo giudicante può ripercuotersi sulla posizione di altre società.

¹¹ In pratica: le decisioni del giudice tecnico attengono sempre ad aspetti che sono diversi da quelli oggetto dell'arbitro di gara in quanto questo ha il potere di regolare la gestione concreta della competizione, mentre il giudice tecnico ha competenza su aspetti diversi dalla gestione concreta della competizione e relative alla omologabilità del campo di gioco, alla possibilità giuridica di un atleta di prendere parte alla competizione ecc...

Le origini del doping nell'ordinamento giuridico statale

1. Il termine doping

Il termine doping, entrato nel lessico quotidiano, è un vocabolo di origine anglosassone che letteralmente significa "drogaggio" in quanto deriva dal verbo inglese "to dope". Oscura è in realtà la sua reale etimologia giacché, se qualcuno ritiene che la parola "dop" abbia origine dal nome di una bevanda africana che veniva consumata durante danze cerimoniali e riti religiosi, altri avanza l'ipotesi, che, per altro, sembra avere un maggiore credibilità, secondo cui la parola deriverebbe da un infuso che veniva bevuto dai marinai olandesi per infondersi coraggio durante le furiose tempeste che incontravano durante i loro viaggi in mare. Questo infuso, avendo effetto stimolante, finì per divenire, agli inizi del '900, sostantivo nella parola "doping".

Il fenomeno del doping anche se trova la sua regolamentazione solo nell'epoca moderna non era sconosciuto nemmeno in epoca antica. Le cronache delle Olimpiadi del 668 AC narrano dell'uso di sostanze eccitanti quali funghi allucinogeni. Lo stesso Galeno ci ricorda che gli atleti romani assumevano sostanze eccitanti per migliorare la loro prestazione sportiva.

2. Cos'è il doping?

Tradizionalmente il doping viene definito come l'utilizzo di qualsiasi agente esogeno (farmacologico, endocrinologico, ematologico, ecc) ovvero di manipolazione clinica che, in assenza di idonee e necessarie indicazioni terapeutiche, sia finalizzato al miglioramento delle prestazioni, al di fuori degli adattamenti indotti dall'allenamento. Naturalmente gli allenamenti sono intensivi, gli impegni sportivi sono continui e stressanti, il pubblico sempre più esigente ed attento a valutare gli errori e le imperizie dell'atleta; insomma si è sempre sotto l'occhio vigile della critica.

Quale soluzione dunque per migliorare la prestazione? Tra le varie soluzioni possibili vi è anche quella suggerita da qualcuno e relativa all'utilizzo di quel certo farmaco miracoloso. Ed ecco che quell'atleta entra nel vortice chiamato *doping*. Accade spesso infatti che certi farmaci e pratiche terapeutiche vengano utilizzate come mezzo per migliorare artificialmente la prestazione fisica. E' stato però dimostrato che spesso i miglioramenti ottenuti dall'utilizzo di queste sostanze sono dovuti al fenomeno c.d. "effetto placebo": ossia l'atleta chi li usa è convinto che la sua prestazione dovrà necessariamente migliorare e questo ingenera un meccanismo psicologico tale per cui riesce a migliorare la sua precedente prestazione in forza di una carica emotiva più psicologica che reale. Ciò premesso e quindi che il miglioramento è stato generato da una carica di natura psicologica e non è stato il frutto del farmaco, si crea una situazione in cui l'atleta ha comunque ingerito delle sostanze che seppur non hanno effettivamente contribuito al miglioramento della prestazione, hanno invece influito sul suo corpo, nel senso che è probabilmente si avranno degli effetti collaterali indesiderati che possono essere anche molto pericolosi. Quindi il doping viene inteso come l'uso di sostanze o di procedimenti destinati ad aumentare artificialmente la prestazione, in vista o in occasione di una competizione sportiva.

La definizione più esaustiva di doping si ha nel codice WADA¹² (World-Anti-Doping Agency) conosciuto anche come codice mondiale antidoping. Questa definizione è stata poi recepita integralmente nel regolamento antidoping del CONI.

3. Il regolamento antidoping del CONI

Il regolamento antidoping del CONI, che recepisce interamente il codice WADA, reca una definizione di doping molto particolare poichè, viene definito come una qualsivoglia violazione delle norme sportive antidoping, contenute fattispecie tipiche previste direttamente dal codice WADA.

Queste fattispecie in totale sono otto, e precisamente:

1. la presenza di una sostanza vietata o dei suoi metabolici o marker nel campione biologico dell'atleta,
2. l'uso o il tentato uso di una sostanza vietata o metodo proibito,
3. la mancata presentazione o il rifiuto, senza giustificato motivo, di sottoporsi alle analisi antidoping,

¹² L'Agenzia mondiale antidoping, è un soggetto costituito in forma di fondazione a partecipazione mista pubblico-privata, nata per volontà del Comitato Olimpico Internazionale (COI) il 10 novembre 1999 a Losanna.

La sua finalità esclusiva è la lotta contro il doping nello sport. Da sottolineare che dal 2001 la WADA ha la parte organizzativa a Montreal (Canada), ma giuridicamente rimane a tutti gli effetti una fondazione di diritto privato disciplinata dal diritto svizzero.

4. la violazione delle regole previste per gli atleti per i controlli fuori competizione,
5. la manomissione, consumata o tentata, dei controlli antidoping,
6. il possesso di sostanze vietate o metodi proibiti,
7. il traffico consumato o tentato di questi,
8. la somministrazione, sempre consumata o tentata di metodi o sostanze vietate.

La prima fattispecie prevista, ovvero, il riscontro di una sostanza vietata nei campioni biologici dell'atleta, è qui sottoposta ad una disciplina molto diversa da quella disposta in questo ambito dall'ordinamento penale nazionale. Mentre nell'ordinamento ordinario l'elemento soggettivo assume particolare rilevanza, per cui il soggetto non sarà punibile nel caso di colpa o negligenza, l'art. 2.1.1 del regolamento antidoping del CONI, non considera rilevante lo stato soggettivo del reo, attribuendo invece valore al principio di "strict liability". Tale principio letteralmente significa stretta osservanza, ma può essere tradotto nel linguaggio giuridico in una fattispecie di responsabilità oggettiva, per la quale la sola presenza di una sostanza proibita nei campioni biologici dell'atleta, comporta l'applicazione automatica della sanzione, a prescindere dall'accertamento dell'elemento soggettivo presente nel soggetto.

4. La Convenzione di Strasburgo

Il fenomeno del doping è relativamente recente e la prima forma di antagonismo a questo tipo di comportamento illecito risale al 1954 e proprio in Italia. Nel 1961 venne aperto a Firenze il primo laboratorio europeo di analisi anti-doping e dal 1964 si iniziarono ad effettuare sistematici controlli anti-doping sugli atleti.

Dal punto di vista normativo, dal 1971 esiste in Italia una legge che punisce sia chi utilizza sostanze proibite, sia chi le distribuisce agli atleti. Al 1971 risale inoltre la prima lista di sostanze proibite da parte del Comitato Olimpico Internazionale che poi venne periodicamente aggiornata.

Il 16 novembre 1989 a Strasburgo viene firmata una importante convenzione contro il doping che poi sarà ratificata da vari Stati tra cui l'Italia (ratifica avvenuta con legge del 29 novembre 1995 n. 522). Nella convenzione vengono individuati una serie di obiettivi che le parti contraenti (gli Stati) si sono impegnati a realizzare e precisamente ad incoraggiare le rispettive organizzazioni sportive nazionali ad armonizzare i regolamenti antidoping sulla base di regolamenti antidoping internazionali, a definire gli elenchi delle classi farmacologiche di agenti doping sulla base degli elenchi adottati dagli organi competenti internazionali, omogeneizzare le procedure di controllo antidoping, le procedure disciplinari, nonché le procedure per l'applicazione delle sanzioni; infine a garantire che l'organo istruttorio sia sempre distinto dall'organo disciplinare per evitare conflitti di interesse.

5. L'intervento legislativo dell'Italia

In Italia con legge 14 dicembre 2000 n. 376, vengono disciplinate sia la tutela sanitaria delle attività sportive sia la lotta contro il doping. Questa legge chiarisce che l'attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e che l'attività sportiva deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati nella Convenzione di Strasburgo del 1989. In essa viene data la definizione di doping che consiste nella somministrazione o nell'assunzione di farmaci e di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e nell'adozione o nella sottoposizione a pratiche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.

Dalla lettura della legge emerge chiaramente che il principale bene che viene tutelato è la salute individuale e collettiva. Tuttavia proprio la parte finale della definizione legislativa di doping desta alcune perplessità in quanto, per l'ordinamento giuridico statale, che si era posto come obiettivo principale la tutela della salute degli atleti, di fatto la perimetra solo agli atleti professionisti. Non può non sottolinearsi infatti che la fattispecie definitoria, ai fini della qualificazione del comportamento come doping, scatta solo se lo stesso viene accertato nell'ambito di prestazioni agonistiche, con esclusione quindi di quelle amatoriali o che comunque non appartengono allo sport professionistico.

Per cui qualora un atleta ricorra a pratiche vietate verrà punito solo se si tratta di un atleta professionista, non potendo rispondere nel caso in cui sia un atleta amatoriale.

6. Doping esogeno e doping endogeno

Nella legge 376 del 2000 si rinviengono due tipologie di violazione che tradizionalmente vengono declinate nel doping esogeno e doping endogeno.

L'art. 9 statuisce che è soggetto a sanzione chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i

risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze. Questa ipotesi viene detta doping esogeno poiché il soggetto attivo, ossia colui che procura o somministra la sostanza vietata non è l'atleta, ma è un soggetto diverso dall'atleta.

Nel doping autogeno è invece l'atleta che in modo autonomo assume le sostanze vietate o adotta delle pratiche scorrette al fine di alterare le proprie prestazioni sportive.

7. Le tipologie di sostanze vietate

Il doping deve anzitutto essere tenuto distinto da due diversi strumenti di recupero energetico dell'atleta e precisamente dalle terapie che vengono utilizzate negli atleti con qualche problema fisico e da quella che viene tradizionalmente denominata preparazione biologica e che viene realizzata per il tramite di allenamenti programmati, diete particolari, integrazioni vitaminiche o di aminoacidi. Esistono vari tipi di doping ed i farmaci più frequentemente utilizzati a fini dopanti sono gli steroidi anabolizzanti e le sostanze eccitanti.

8. Gli steroidi anabolizzanti - Gli steroidi anabolizzanti sono sostanze che derivano dagli ormoni sessuali maschili, e che favoriscono la sintesi proteica e quindi la costruzione di tessuti dell'organismo. Chi utilizza gli steroidi anabolizzanti per finalità illecite ne assume quantità enormi che possono arrivare fino a più di 10 volte i dosaggi normali. Gli effetti c.d. vantaggiosi sono costituiti dall'aumento della massa muscolare e della forza; tuttavia gli studi sugli effetti collaterali hanno evidenziato che questi sono molto più rilevanti dei risultati ottenuti dall'utilizzo del farmaco. Gli effetti collaterali mutano a seconda del soggetto che viene preso in considerazione e quindi dipendono da fattori come il sesso o l'età: si è dimostrato che gli effetti sono molto più rilevanti negli adolescenti, ma che provocano degli effetti collaterali altrettanto efficaci come la riduzione dell'altezza definitiva; gli effetti collaterali nelle donne sono legati all'origine degli steroidi utilizzati e quindi dalla concreta possibilità della comparsa di caratteri sessuali tipicamente maschili come la peluria sul volto e sul corpo, ed un abbassamento del timbro vocale; gli effetti collaterali negli uomini adulti sono tali da compromettere la fertilità e provocare la calvizie.

9. Le sostanze eccitanti - In tutti i soggetti che si preparano per affrontare un esercizio fisico, accresce la vigilanza e la capacità di concentrazione. Durante l'esecuzione poi aumentano il flusso di sangue nei muscoli, la forza contrattile del cuore e la profondità degli atti respiratori. Tutte queste reazioni sono dirette dal sistema nervoso simpatico, prevalentemente attraverso l'azione della adrenalina. Oltre all'adrenalina, si possono trovare delle sostanze dalle quali si ottengono azioni ad essa equivalenti che vengono, dette "amine simpaticomimetiche". Queste tipologie di sostanze sono presenti in molti medicinali in commercio, come ad esempio quelli per combattere la tosse e il raffreddore. Anche queste sostanze hanno la capacità di migliorare la prestazione fisica, infatti è stato dimostrato che l'utilizzo di queste sostanze migliora la prestazione fisica. Gli sport ove sono stati dimostrati questi effetti di miglioramento della prestazione sono la corsa, il nuoto, ed il lancio del peso. A dire il vero, gli atleti ritengono di avere effettuato una prestazione eccezionale, ma ciò in seguito non si rivela come vero, in quanto la loro convinzione dipende da uno stato di euforia ingenerato dal farmaco che è stato somministrato; in questi casi si assiste infatti ad un aumento dell'umore e all'euforia indotti proprio dai farmaci utilizzati, con la conseguenza che quando finisce l'effetto del farmaco, gli stessi soggetti sono invece colpiti da una profonda depressione di natura reattiva. Gli effetti collaterali provocati da questi stimolanti sono particolarmente rilevanti, in quanto possono indurre assuefazione e dipendenza psicologica; possono altresì indurre tremori, stati confusionali, ed anche aggressività nei soggetti. Tuttavia gli effetti collaterali più significativi sono quelli del sistema cardiovascolare, in quanto l'utilizzo di queste sostanze provoca un aumento della pressione arteriosa, nonché aritmie cardiache pericolose, aumentando così il rischio di un decesso improvviso; da considerare inoltre l'aspetto psicologico sulla prestazione, poiché durante il permanere del loro effetto, tendono a cancellare la fatica fisica, inducendo così l'atleta a superare inevitabilmente i suoi limiti prestazionali provocando gravi danni anche ai muscoli e ai tendini¹³.

¹³ IL cavillo: Tra i vari simpaticomimetici, il più famoso è naturalmente l'amfetamina che nel 1967 cagionò la morte del ciclista Tom Simpson che morì durante il giro di Francia, per aver assunto l'anfetamina. Pienamente assimilabile a questa classe di sostanze è anche una droga chiamata cocaina, in quanto possiede gli stessi stimoli e provoca gli stessi effetti collaterali, con l'aggiunta per altro dal fatto che in caso di uso di cocaina è facile il rischio di assuefazione; da rilevare infine che l'utilizzo della cocaina comporta maggiori problemi psicologici nei soggetti che ne fanno uso, e che vengono lesi i tessuti attraverso i quali viene assorbita, come ad esempio la mucosa nasale.

Il doping nell'ordinamento giuridico sportivo

1. Il doping nella giustizia sportiva

Il mondo dello sport in tema di doping considera il fatto che le modificazioni indotte dall'uso di sostanze dopanti, siano positive ai fini del miglioramento della performance, con la conseguenza che l'atleta nel quale viene accertata la presenza di una sostanza che è in grado di alterare artificialmente il risultato della sua prestazione, viene ritenuto colpevole d'aver violato una norma disciplinare della giustizia sportiva.

Nella giustizia sportiva non esiste una parallela considerazione del fatto che le modificazioni possano essere negative ai fini della salute, in quanto, l'aspetto della salute viene preso in considerazione e tutelato per competenza istituzionale dall'ordinamento statale, nel senso che per il diritto sportivo la violazione sta nell'aver artificialmente alterato la prestazione sportiva, così violando il principio generale della lealtà sportiva.

Attenzione, questo non significa che all'ordinamento sportivo non stia a cuore la salute degli atleti, anzi, in tema di doping è palese che le tutele predisposte dall'ordinamento sportivo sono maggiori di quelle attualmente impiegate a livello statale.

Non appare superfluo sottolineare a tal proposito che a differenza nell'ordinamento statale, ove il doping ha rilevanza solo nelle competizioni di natura agonistica, nel diritto sportivo il doping rileva a prescindere dal fatto che la competizione sia agonistica ovvero non agonistica.

Nel diritto sportivo il doping assume rilevanza come illecito disciplinare ed in tal senso dispongono i vari regolamenti di giustizia federali, ove universalmente si chiarisce che il doping costituisce illecito disciplinare, essendo contrario ai principi di correttezza e lealtà nelle competizioni sportive, ai valori culturali dello sport ed alla funzione di quest'ultimo di valorizzare le genuine potenzialità fisiche e le qualità morali degli atleti. Ne consegue che l'illecito viene punito a prescindere dalla natura della competizione sportiva ed altresì dall'incidenza che il doping abbia effettivamente avuto rispetto il risultato sportivo ottenuto¹⁴.

2. Il doping e le cariche sportive

L'importanza del fenomeno del doping è stata recentemente sottolineata anche nel D.Lgs 15/04 laddove all'art. 4, I comma, lett. d) si è stabilito che gli atleti ed i tecnici possono far parte del Consiglio Nazionale del Coni a condizione che non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva conseguente all'utilizzo di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

Ciascuna Federazione ha elaborato un proprio regolamento per disciplinare la procedura da adottare in materia di doping, tuttavia alcuni principi sono presenti in ogni federazione o disciplina associata, anche perché, ai sensi dell'art. 6 della legge 14 dicembre 2000 n. 376 viene stabilito che il CONI, le federazioni sportive, le società affiliate, le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati sono tenuti ad adeguare i loro regolamenti alle disposizioni della legge antidoping 376/00, prevedendo in particolare le sanzioni e le procedure disciplinari nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli. Sulla base di questa legge le federazioni sportive, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta loro dalla legge, possono stabilire sanzioni disciplinari per la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e per l'adozione o sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.

3. Viene punito non solo il doping effettivo ma anche il tentativo

L'illecito disciplinare rileva non solo quando nel soggetto viene trovata la presenza di una sostanza vietata, ma anche se questi tenta di far uso di una sostanza o di un metodo proibito, senza tuttavia riuscirci. Costituisce sempre illecito disciplinare anche il rifiuto o l'omissione, senza giustificato motivo di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici.

Alcune federazioni ritengono altresì che costituisca illecito disciplinare anche l'omessa comunicazione di informazioni utili circa la reperibilità dell'atleta e la conseguente mancata esecuzione dei test richiesti per le verifiche ritenute opportune.

4. Gli organi preposti alla lotta contro il doping

¹⁴ In pratica l'atleta che fa uso di doping o che tenta di far uso viene ritenuto colpevole a prescindere dal fatto che abbia di fatto raggiunto lo scopo per il quale si era dopato, ossia vincere la competizione sportiva. Egli potrebbe anche arrivare ultimo, verrebbe in ogni caso punito.

Gli organi che sono stati predisposti dall'ordinamento sportivo a tutela della disciplina antidoping sono presenti sia presso ciascuna Federazione sportiva o Disciplina associata, sia presso il CONI laddove sono stati istituiti per altro gli organi più rilevanti cui tutte le Federazioni e le Discipline fanno riferimento nei propri regolamenti antidoping. Gli organi che sono rilevanti per la giustizia sportiva in tema di lotta al doping sono: La Commissione Antidoping, La Commissione Scientifica Antidoping, L'Ufficio di Procura Antidoping, Il Comitato Etico, L'Ufficio Coordinamento Attività Antidoping (U.C.A.A.), La Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI) e naturalmente gli organi Federali costituiti presso le singole Federazioni sportive o Discipline associate.

5. La Commissione Antidoping

Presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano CONI è stata istituita la Commissione Antidoping, composta da un Presidente, da sei membri, di cui uno con l'incarico di Vice Presidente, e da un Segretario, con lo scopo di promuovere e coordinare le iniziative rivolte alla lotta contro il doping nello sport.

I compiti principali della Commissione sono quelli di:

- elaborare ed attuare programmi educativi e campagne di informazione e formazione derivanti da studi sui rischi connessi con la pratica del doping;
- assumere iniziative dirette ad acquisire elementi conoscitivi ed a formulare proposte per una più incisiva repressione del fenomeno del doping nello sport avvalendosi della collaborazione degli organi del C.O.N.I. delle Federazioni e Discipline interessate;
- procedere alla ricognizione delle regole antidoping emanate dal Movimento Olimpico, dal C.O.N.I., dalle federazioni e Discipline ed effettuare specifici studi sulla normativa statale in materia di doping anche al fine di formulare proposte;
- esprimere pareri, su richiesta degli uffici competenti, in merito ai regolamenti federali antidoping, alle convenzioni che gli organismi federali sono tenuti a stipulare per la disciplina dei controlli antidoping ed effettuare un costante monitoraggio sui programmi di attività antidoping disposti dalle Federazioni e dalle Discipline;
- disporre i controlli fuori competizione ed a sorpresa richiesti dalla Federazione o Disciplina interessata;
- può disporre in armonia con le iniziative assunte dalla Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, specifici controlli antidoping a sorpresa, tramite la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), nel rispetto dei criteri e delle modalità di seguito riportate. Possono essere sottoposti a controlli antidoping a sorpresa gli atleti italiani e stranieri tesserati per le società affiliate alle varie Federazioni o Discipline, che partecipano a gare nazionali o fuori competizione.

La Commissione individua direttamente nominativi di atleti, anche di nazionalità straniera, ma tesserati per società sportive affiliate alle varie federazioni e Discipline, da sottoporre ai controlli antidoping a sorpresa. I controlli antidoping a sorpresa possono essere disposti durante le gare, gli allenamenti ed i raduni ed anche al di fuori degli stessi.

I controlli antidoping a sorpresa possono essere altresì disposti su richiesta dell'Ufficio di Procura Antidoping, ove i controlli stessi siano ritenuti necessari per l'espletamento delle indagini.

La Commissione dispone i controlli antidoping a sorpresa avvalendosi, se necessario, della collaborazione delle Federazioni o Discipline interessate. La Commissione provvede ad inviare all'atleta e contestualmente alla Federazione o Disciplina, tramite telegramma, la convocazione per l'effettuazione del prelievo. Detta comunicazione deve pervenire almeno 24 ore prima dell'ora fissata per il prelievo medesimo. La Federazione o Disciplina è tenuta a collaborare affinché vengano notificati all'atleta, anche verbalmente, gli estremi della convocazione. L'atleta che non si presenta all'appuntamento fissato per il prelievo viene segnalato dall'Ispettore Medico incaricato del controllo alla FMSI, che provvede ad informare l'U.C.A.A., per l'attivazione del procedimento disciplinare da parte dell'Ufficio di Procura Antidoping.

La Commissione può, inoltre, in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno e in particolare in occasione di gare, allenamenti o raduni, non prendere alcun accordo preventivo con l'atleta e inviare, senza preavviso, un incaricato appositamente delegato nel luogo della gara o dell'allenamento o in qualunque altro luogo in cui l'atleta sia reperibile. In questo caso, l'Ispettore Medico deve concedere all'atleta un ragionevole lasso di tempo per portare a termine l'attività nella quale è in quel momento impegnato. Il controllo deve iniziare entro un'ora dalla notifica.

Tutte le Federazioni o Discipline sono tenute a fornire alla Commissione Antidoping del C.O.N.I., con la massima tempestività e precisione, le seguenti informazioni relative alla loro attività agonistica ed addestrativa:

- i nominativi dei componenti della commissione federale antidoping ed il nome di un referente federale e degli eventuali sostituti, incaricato di mantenere i rapporti con la Commissione del C.O.N.I.;

- l'elenco degli atleti di interesse nazionale corredato dagli indirizzi e dai numeri di telefono dell'atleta e della Società di appartenenza;
- i calendari agonistici nazionali, internazionali e, per gli sport di squadra, i calendari del settore campionati delle diverse serie ed ogni variazione degli stessi che intervenga nel corso dell'anno;
- i calendari dei raduni e degli allenamenti previsti in Italia e all'estero per gli atleti italiani di interesse nazionale ed ogni loro variazione che intervenga nel corso dell'anno;

L'attenzione per l'espletamento dei controlli è molto formale e preciso e si prevede che la mancata effettuazione del controllo antidoping a sorpresa, attribuibile a responsabilità organizzative della Federazione o Disciplina interessata, determina a carico di questa l'obbligo di rimborsare alla FMSI le spese sostenute per gli Ispettori Medici incaricati del controllo; quando i responsabili della Federazione o Disciplina non provvedono a fornire le informazioni di cui abbiamo detto poche righe sopra, la Commissione Antidoping, previa diffida e decorso il termine di sei giorni, segnala il comportamento omissivo alla Giunta Nazionale del C.O.N.I.

La Commissione, per l'esercizio delle proprie funzioni, può altresì richiedere, per il tramite dell'U.C.A.A., di avvalersi della collaborazione di funzionari, di tecnici, di consulenti esterni e di mezzi del C.O.N.I.

6. La Commissione Scientifica Antidoping

Oltre alla Commissione antidoping sempre presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, opera anche la Commissione Scientifica Antidoping in posizione di piena autonomia e composta da un Presidente, da un massimo di 12 membri scelti tra esponenti di diverse discipline scientifiche e da due atleti di entrambi i sessi.

La Commissione Scientifica Antidoping si occupa principalmente :

- anche su commissione, di fare ricerca scientifica negli ambiti e nei campi ove siano richiesti approfondimenti e nuovi elementi di conoscenza. La Commissione definisce i protocolli di ricerca, individua le modalità operative, valuta i progetti e formula le relative proposte di finanziamento. Essa provvede, inoltre, a diffondere i risultati più utili e più interessanti;
- di affermazioni e dichiarazioni di principio che inoltra al Presidente del C.O.N.I. ed alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., sulla base sia dei dati già acquisiti dalla comunità scientifica, sia di quelli derivati da nuove acquisizioni della ricerca scientifica;
- svolge attività educativo-didattica, producendo testi e documenti a carattere scientifico, con l'obiettivo di informare e di formare i destinatari degli stessi, interni ed esterni al mondo sportivo;
- assume le funzioni di Autorità medica competente a disciplinare ed a concedere deroghe di cui all'art. 1, comma 4 della Legge 14 dicembre 2000, n. 376, su richiesta documentata e giustificata avanzata per il tramite delle varie Commissioni Federali Antidoping istituite presso le Federazioni e Discipline.
- agisce da osservatorio della ricerca e della letteratura mondiale antidoping, con lo scopo specifico di informarsi dettagliatamente su quanto accade, nel mondo, a proposito del doping nello sport e delle iniziative intraprese a tutela della salute degli atleti;
- svolge azione di supporto, di consulenza, di garante e di controllo, in tutti i casi in cui il C.O.N.I. intraprende iniziative ricollegabili alla ricerca scientifica e, perciò, bisognose di un'autorità con specifica competenza in materia di lotta al doping e di tutela della salute degli atleti;
- sviluppa, nel quadro degli accordi tra il C.O.N.I. ed il Ministero della Sanità, rapporti di scambio e di stretta collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità ed in special modo con il Dipartimento Valutazione Farmaci e Farmacovigilanza, nell'ottica di una azione coordinata e congiunta contro il doping e l'abuso, in genere, dei farmaci nello sport;
- propone alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., curandone l'attuazione, anche in collaborazione con altre Istituzioni ed altri qualificati partner, italiani e stranieri, campagne di prevenzione e di sensibilizzazione, relativamente all'uso e all'abuso dei farmaci nello sport e alla tutela della salute degli atleti;
- esprime pareri su questioni scientifiche inerenti alla materia del doping ad istanze degli Organi del C.O.N.I. e delle Federazioni e Discipline.

7. L'Ufficio di Procura Antidoping

Di rilevante importanza è anche l'Ufficio di Procura Antidoping, istituito presso il C.O.N.I. in posizione di piena autonomia, e competente in via esclusiva a compiere gli atti necessari all'accertamento delle responsabilità di tesserati delle Federazioni e Discipline che abbiano posto in essere i comportamenti vietati dai regolamenti antidoping.

L'Ufficio di Procura Antidoping è competente ad indagare sulle violazioni dei Regolamenti antidoping nonché sull'uso, la vendita, la cessione all'atleta o, comunque, il procacciamento o la detenzione di sostanze doping;

l'istigazione, anche non accolta; l'accordo, anche non realizzato, per fare uso di qualsiasi sostanza o metodo vietato ed altresì il ricorso, da parte dell'atleta, di metodologie vietate.

L'Ufficio di Procura Antidoping è composto da un Procuratore Capo, da otto Procuratori e da un Segretario.

Il Procuratore Capo effettua i procedimenti di indagine oppure li assegna ad uno o più Procuratori coordinandone l'attività. Il Procuratore designato conduce l'indagine e, avvalendosi del Segretario, cura gli adempimenti ad essa connessi. Il Procuratore Capo, su proposta del Procuratore titolare delle indagini, può delegare la Procura federale a comparire in udienza ed a effettuare singoli atti ispettivi.

L'Ufficio di Procura Antidoping, ai fini delle indagini, può richiedere alle Federazioni o Discipline ogni documento necessario e, per il tramite dell'U.C.A.A., avvalersi dell'ausilio di funzionari, di tecnici e di mezzi del C.O.N.I. ovvero di consulenti esterni. Il medesimo Ufficio può accedere, per il tramite di un Procuratore incaricato, ai locali nei quali si effettuano le procedure di sorteggio degli atleti e di prelievo dei campioni da sottoporre a controllo antidoping. L'Ufficio di Procura Antidoping può inoltre richiedere alla Commissione Scientifica pareri, valutazioni ed assistenza per fatti attinenti alle indagini.

Provvede a segnalare alle Procure della Repubblica competenti le fattispecie penalmente rilevanti, ai sensi della legge n. 376 del 14 dicembre 2000 di cui acquisisce conoscenza.

L'Ufficio di Procura Antidoping è competente ad indagare sulle violazioni al Regolamento Antidoping accertate dalla Commissione di cui all'art. 3 della Legge 14 dicembre 2000, n. 376.

8. Il Comitato Etico

E' istituito presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Etico quale Organo di consulenza delle Commissioni e delle strutture deputate all'attività antidoping previste nel presente Regolamento. Il Comitato è costituito con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 15 luglio 1997 e successivi aggiornamenti.

Il Comitato Etico è composto da un Presidente e da cinque componenti, di cui uno designato dalla Commissione Scientifica Antidoping ed uno, atleta, designato dalla Commissione Atleti del C.O.N.I. Un Segretario assicurerà il funzionamento del Comitato.

Il Comitato svolge la propria funzione di consulenza in occasione della proposizione di studi scientifici e garantisce la idoneità delle proposte con riguardo agli aspetti etici, scientifici e metodologici degli studi di ricerca medica, fisiologica, biomeccanica, epidemiologica e farmacologica proposti dalle Commissioni, Organi e strutture antidoping previste nel presente regolamento.

Il Comitato Etico ha potere di veto (giudizio di inidoneità) sulla proposizione di studi, nonché potere di controllo sulla progressione del metodo in atto, dei risultati e delle conclusioni.

Per specifiche e motivate esigenze il Comitato potrà cooptare componenti esterni con competenza nella specifica materia da trattare. Il membro cooptato parteciperà esclusivamente ai lavori per i quali è stata motivata la sua cooptazione e limitatamente a questi avrà diritto di voto.

Il Comitato Etico opererà in posizione di piena autonomia e indipendenza.

9. L'Ufficio Coordinamento Attività Antidoping (U.C.A.A.)

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, a mezzo di una propria struttura denominata Ufficio Coordinamento Attività Antidoping, svolge l'attività antidoping in attuazione delle normative proprie e del Movimento Olimpico. In particolare l'U.C.A.A.: coordina l'effettuazione dei controlli fuori competizione e/o a sorpresa disposti dalla Commissione Antidoping e dei controlli disposti dalla Federazione o Disciplina interessata; dispone delle risorse necessarie per il funzionamento ed il collegamento degli Organismi operanti nell'ambito delle attività antidoping dell'Ente.

L'U.C.A.A., ricevuta la comunicazione di positività del campione da parte della FMSI, provvede alle comunicazioni di rito ai fini dell'attività di competenza dell'Ufficio di Procura Antidoping e della Federazione o Disciplina di riferimento.

L'U.C.A.A. relaziona di volta in volta alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. sulle positività accertate, sull'andamento dei procedimenti disciplinari adottati dall'Ufficio di Procura Antidoping e dagli Organi di giustizia federale, nonché sulle sanzioni comminate.

10. La Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI)

L'effettuazione dei controlli antidoping ordinari ed a sorpresa anche fuori competizione è svolta dalla Federazione Medico Sportiva Italiana alla quale sono conferiti il compito e la responsabilità di designare gli Ispettori Medici incaricati delle operazioni di prelievo delle urine e delle connesse formalità, in occasione delle gare, allenamenti o raduni, ed altresì di disporre per l'effettuazione delle analisi presso il laboratorio di analisi antidoping accreditato dal CIO o dall'autorità internazionale competente in materia di lotta al doping.